

270. La bambina disabile deve affrontare anche altri ostacoli e pertanto deve esserle assicurata la non discriminazione e l'esercizio paritario di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in conformità con le Regole per le pari opportunità delle persone disabili<sup>(30)</sup>.

271. Certi bambini sono particolarmente vulnerabili, specialmente i bambini abbandonati, senza casa e profughi, bambini che vivono nelle strade e in zone di conflitto, e i bambini contro i quali si tengono comportamenti discriminatori a causa della loro appartenenza a una minoranza razziale o etnica.

272. Tutte le barriere devono perciò essere eliminate per porre le bambine — senza eccezioni — nelle condizioni di sviluppare pienamente il loro potenziale e capacità per mezzo di un uguale accesso all'istruzione e alla formazione professionale, alla nutrizione, all'assistenza sanitaria fisica e mentale e alla relativa informazione.

273. Nell'affrontare le questioni relative ai bambini e ai giovani, i Governi devono impegnarsi a promuovere una politica attiva e visibile allo scopo di tener conto delle differenze tra i sessi in tutte le politiche e programmi in modo che prima che le decisioni siano prese, venga compiuta un'analisi circa i loro effetti sulle bambine e sui bambini rispettivamente.

Obiettivo strategico L.1: *Eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle bambine*

*Iniziative da assumere*

274. Dai Governi:

a) Per gli Stati che non hanno ancora firmato o ratificato la Convenzione sui diritti del bambino, tenendo in considerazione l'appello pressante lanciato alla Conferenza mondiale sui diritti umani di ratificarla entro la fine del 1995: adottare misure urgenti per la firma e la ratifica della Convenzione; e per gli Stati che hanno già firmato o ratificato la Convenzione, assicurare la piena applicazione della Convenzione sui diritti del bambino per mezzo di nuove norme, regolamenti e altre procedure e sviluppando condizioni favorevoli al pieno rispetto dei diritti del bambino;

b) Conformemente all'articolo 7 della Convenzione sui diritti del bambino<sup>(11)</sup>, adottare con urgenza misure idonee ad assicurare che ciascun bambino venga registrato immediatamente dopo la nascita e abbia diritto a un nome dalla nascita, il diritto di acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere i suoi genitori e di essere allevato da essi.

c) Prendere misure affinché i bambini ricevano adeguato sostegno finanziario dai propri genitori, in particolare assicurando il rispetto delle norme sugli assegni alimentari;

d) Eliminare le ingiustizie e gli ostacoli per le bambine in relazione all'eredità, in modo che tutti i bambini possano godere senza discriminazioni — se necessario con l'adozione e l'applicazione di apposite leggi — di pari diritti di successione e di eredità a prescindere dal sesso;

e) Promulgare e applicare rigorosamente leggi idonee ad assicurare che il matrimonio non sia celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri sposi. Inoltre, promulgare e applicare rigorosamente leggi sulla età minima per il consenso e per il matrimonio e innalzare tale età quando necessario;

f) Elaborare e applicare politiche, piani di azione e programmi completi per la sopravvivenza, protezione, sviluppo e miglioramento della condizione delle bambine allo scopo di promuovere e proteggere il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali e assicurare loro pari opportunità. Queste strategie devono essere parte integrante del processo generale di sviluppo;

g) Assicurare la disaggregazione per sesso e per età di tutti i dati sui bambini riguardanti in particolare la salute, e l'istruzione, allo scopo di tenere conto delle specificità di ciascun sesso nella elaborazione, applicazione e controllo di tali programmi.

275. Dai Governi e dalle organizzazioni internazionali e non governative:

a) Disaggregare le informazioni e i dati sui bambini in base a sesso ed età, avviare ricerche sulla situazione delle bambine e integrare i risultati, se opportuno, nella formulazione di politiche e programmi e nell'adozione di decisioni per il miglioramento della condizione delle bambine;

b) Incitare la società a rispettare le leggi sulla età minima legale per il matrimonio, in particolare fornendo opportunità di istruzione per le bambine.

Obiettivo strategico L.2: *Eliminare gli atteggiamenti e le pratiche culturali negative nei confronti delle bambine*

*Iniziativa da assumere*

276. Dai Governi:

a) Incoraggiare e sostenere, secondo le circostanze, le organizzazioni non governative e le organizzazioni comunitarie nei loro sforzi